



F.ti: Giuseppe BISCARI

Salvatore MARICONDA, Notaio

Allegato "A" rep.n. 4230/2904

STATUTO

della società "Cargest S.r.l."

Articolo 1

Denominazione

E' costituita una società a responsabilità limitata denominata


"Cargest S.r.l."

Articolo 2

Oggetto sociale

La Società ha per oggetto la gestione del complesso ospitante i mercati ortofrutticolo e ittico all'ingrosso di Roma di rilevanza ed interesse nazionale, complesso denominato "Centro Agroalimentare di Roma", sito presso la Tenuta del Cavaliere nel Comune di Guidonia - Montecelio, comprese le necessarie strutture di trasformazione, condizionamento e conservazione.

La Società potrà altresì compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari e immobiliari e, con le precisazioni di cui ai commi successivi, operazioni



finanziarie, escluse le concessioni di credito, che saranno ritenute necessarie od utili da parte del Consiglio di Amministrazione per il conseguimento dell'oggetto sociale.

La Società potrà inoltre prestare attività di consulenza a terzi nel settore dei mercati agroalimentari ove ciò sia ritenuto necessario o utile da parte del Consiglio di Amministrazione per il conseguimento dell'oggetto sociale.

La Società è facoltizzata a gestire ogni altra attività commerciale soggetta o meno ad autorizzazione amministrativa, concernente i servizi accessori del Centro Agroalimentare. La Società potrà inoltre prestare avalli, fideiussioni ed ogni altra garanzia reale o personale, anche per obbligazioni di società nelle quali la società abbia interessi, stipulare con qualsiasi Ente, persona fisica o giuridica, società nazionali o estere, aperture di credito, anticipazioni bancarie, sconti, affidamenti, mutui e ogni operazione di finanziamento, assicurazione, nonchè, con le limitazioni di cui ai commi successivi, assumere partecipazioni od interessenze in altre società purchè aventi oggetto affine con il proprio e purchè tale attività sia condotta in via secondaria e non nei confronti della generalità del pubblico.

Sono comunque tassativamente escluse dall'oggetto



sociale:

- l'attività bancaria (sia sotto forma di raccolta del risparmio, che di esercizio del credito) e l'attività finanziaria esercitata nei confronti del pubblico, così come disposto dal Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (rispettivamente articoli 10 e ss., nonché 106 e ss.) e delle vigenti disposizioni di attuazione in materia di esercizio del credito e di raccolta del risparmio;


- l'attività professionale riservata, nonché ogni attività per la quale la legge prevede il rilascio di preventiva apposita autorizzazione e, segnatamente, l'esercizio dell'attività di intermediazione mobiliare professionale nei confronti del pubblico.

La Società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci contratti di finanziamento, anche senza corresponsione di interessi, ma con obbligo di rimborso.

La Società può, inoltre, acquisire fondi dai soci ad altro titolo, nei limiti stabiliti dalla disciplina vigente in materia di raccolta del risparmio presso soci.

Articolo 3

Sede - Domicilio dei soci



La Società ha sede legale in Guidonia Montecelio (Roma).

La Società può istituire, trasferire o sopprimere, in Italia e all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, uffici amministrativi e tecnici, rappresentanze, agenzie e dipendenze di ogni genere.

Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal Libro Soci.

Articolo 4

Durata

La durata della Società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci.

E' escluso il diritto di recesso per i soci che non hanno concorso all'approvazione della deliberazione di proroga, salvo il caso di durata stabilita per un tempo indeterminato.

Art.5

Capitale sociale

Il capitale sociale è di Euro 1.342.228,00 (Euro unmilionetrecentoquarantaduemiladuecentoventotto virgola zero zero) diviso in quote ai sensi di legge.



Quando l'interesse della società lo esige, il diritto di opzione può essere escluso o limitato con la deliberazione di aumento di capitale, approvata da tanti soci che rappresentino i due terzi del capitale sociale.

Il capitale sociale può essere aumentato una o più volte con deliberazione dell'assemblea dei soci, anche mediante conferimenti in natura.

L'Assemblea può deliberare la riduzione del capitale sociale, salvo il disposto dell'art. 2496 del Codice Civile, anche mediante assegnazione a singoli soci o gruppi di soci di determinate attività sociali.

Articolo 6

Trasferimento di quote.

Le quote sono liberamente trasferibili sia per atto tra vivi sia per successione a causa di morte, ma se il trasferimento avviene per atto tra vivi, il socio che intenda alienarle deve concedere il diritto di prelazione agli altri soci in proporzione all'ammontare delle quote da ciascuno possedute, mediante comunicazione inviata per lettera raccomandata all'indirizzo risultante dal libro dei soci e contenente il prezzo di vendita della quota stessa ed il termine, pari a 90 giorni, per il suo esercizio. Se la

25

prelazione non è esercitata da tutti i soci, il diritto si ridistribuisce proporzionalmente fra i soci interessati alla prelazione, i quali ultimi subentrano agli altri di fronte all'alienante.

Decorsi novanta giorni dalla notifica, l'alienante potrà cedere la propria quota a terzi estranei alla società a condizione che nessuno dei soci abbia dichiarato di volersi rendere acquirente.

In difetto di tale procedura, eventuali cessioni saranno inefficaci nei confronti della società a meno che risulti il consenso degli altri soci alla cessione.

Art. 7

Assemblea

L'Assemblea dei Soci, regolarmente convocata e costituita, rappresenta la totalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti i soci anche non presenti o dissenzienti dalle deliberazioni stesse.

Art. 8

Assemblea ordinaria e straordinaria

L'Assemblea dei Soci è ordinaria o straordinaria secondo la legge.



Essa può essere convocata in Italia, anche fuori della sede sociale.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio; qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 2364 c.c., il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di elevare tale termine a centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, con conseguente effetto anche sugli adempimenti fiscali.

E' ammessa la possibilità che le Assemblee ordinarie e straordinarie della Società si svolgano con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di

verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

L'Assemblea ordinaria o straordinaria è inoltre convocata ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, nonché in ogni caso previsto dalla legge.

Articolo 9

Validità

L'Assemblea è convocata, sia in prima che in seconda convocazione, dal Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata o fax da inviarsi almeno otto giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno e l'indicazione del luogo, data ed ora dell'adunanza.

Potrà con lo stesso avviso fissarsi anche la seconda convocazione, la quale dovrà avvenire a distanza di almeno un



giorno e non oltre i trenta giorni dalla prima.

Qualora l'Assemblea in prima convocazione non risultasse costituita per mancanza del numero legale e non fosse stata fissata la data della seconda convocazione, l'Assemblea stessa dovrà essere riconvocata entro trenta giorni dalla prima mediante nuovi avvisi da inviarsi nei modi previsti nel comma 1 del presente articolo, almeno otto giorni prima dell'adunanza.

L'Assemblea sarà altresì validamente costituita anche senza formale convocazione, purchè sia rappresentato l'intero capitale sociale e partecipi all'Assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo e può deliberare con il solo limite dell'opposizione alla discussione da parte dei partecipanti che non si ritengono informati sugli argomenti in discussione.

Articolo 10

Interventi all'Assemblea

Ciascun socio può mediante delega scritta farsi rappresentare all'Assemblea da altra persona osservato il disposto degli articoli 2486 e 2372 c.c.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e, in generale, il diritto di

124
intervento in Assemblea.

Articolo 11

Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da persona nominata dai soci presenti. L'Assemblea nomina un Segretario che può anche non essere un socio.

Articolo 12

Deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti.

L'Assemblea straordinaria, tanto in prima quanto in seconda convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Articolo 13



Verbalizzazione

Le deliberazioni prese dall'Assemblea debbono risultare da processo verbale da trascrivere nell'apposito libro; il verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario. Nei casi previsti dalla legge, o quando lo richieda la maggioranza dei soci presenti o il Consiglio di Amministrazione, il verbale è redatto da Notaio.

Articolo 14

Composizione del Consiglio di Amministrazione

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) membri, nominati per la prima volta nell'atto costitutivo ed in seguito dall'assemblea ordinaria.

I membri del Consiglio di Amministrazione potranno essere soci o non soci e potranno anche essere nominati tra gli operatori commerciali dei mercati compresi nel Centro Agroalimentare di Roma.

Gli amministratori durano in carica per 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

Qualora per qualsiasi ragione venga a mancare la maggioranza degli Amministratori in carica, l'intero Consiglio si intenderà dimissionario, e dovrà essere convocata senza

indugio l'Assemblea dei soci per gli opportuni adempimenti.

Non può essere nominato amministratore colui che, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia chiuso in perdita tre esercizi consecutivi.

Articolo 15

Presidente

Il Consiglio di Amministrazione, quando non vi abbia provveduto l'Assemblea ordinaria, nominerà tra i suoi membri il Presidente. Potrà altresì nominare un Segretario, anche estraneo al Consiglio.

Articolo 16

Riunioni del Consiglio di Amministrazione

terzo dei suoi componenti. La convocazione è fatta dal Presidente con lettera raccomandata, telefax o telegramma indicante l'ordine del giorno da spedire almeno cinque giorni prima dell'adunanza ed in caso di urgenza con telefax o e-mail da spedire almeno un giorno prima a ciascuno dei membri del Consiglio.

sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Il Consiglio di Amn

E' ammessa la poss:



indugio l'Assemblea dei soci per gli opportuni adempimenti.

Non può essere nominato amministratore colui che, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia chiuso in perdita tre esercizi consecutivi.

Articolo 15

Presidente

Il Consiglio di Amministrazione, quando non vi abbia provveduto l'Assemblea ordinaria, nominerà tra i suoi membri il Presidente. Potrà altresì nominare un Segretario, anche estraneo al Consiglio.

Articolo 16

Riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede della società o altrove, purchè in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudica necessario, o quando ne è fatta richiesta scritta da un terzo dei suoi componenti. La convocazione è fatta dal Presidente con lettera raccomandata, telefax o telegramma indicante l'ordine del giorno da spedire almeno cinque giorni prima dell'adunanza ed in caso di urgenza con telefax o e-mail da spedire almeno un giorno prima a ciascuno dei membri del Consiglio.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di

128

Amministrazione si tengano per fonocoferenza o per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale sul relativo libro sociale.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i Consiglieri in carica e tutti i membri del Collegio Sindacale.

Articolo 17

Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono valide se vi è la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri e la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede.

Articolo 18



Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società senza eccezione di sorta, e provvede a tutto quanto non sia per legge o per statuto riservato all'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione dovrà sottoporre all'esame e all'approvazione dell'Assemblea ordinaria dei soci il piano pluriennale di gestione della società e dovrà riferire, annualmente, in sede di approvazione del bilancio d'esercizio, in ordine all'attuazione e ad eventuali variazioni del piano stesso.

Il Consiglio potrà, pure, nominare e revocare procuratori ad negotia e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti.

Articolo 19

Amministratore Delegato

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Amministratore Delegato tra i suoi membri al quale possono essere delegate attività di gestione con conseguente attribuzione dei poteri di rappresentanza e firma sociale.

Articolo 20

Firma e rappresentanza sociale

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, nei limiti dei poteri loro attribuiti, all'Amministratore Delegato ed alle persone anche estranee al Consiglio di Amministrazione da questo designate, spetta la legale rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di promuovere azioni e istanze giudiziarie in ogni fase e grado di giurisdizione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.

Articolo 21

Compenso degli Amministratori

L'Assemblea stabilisce un compenso per l'opera prestata dagli Amministratori. Integrazioni del compenso spettante agli Amministratori potranno essere previste o decise dall'assemblea, nel rispetto della disciplina di legge, a fronte del conseguimento di obiettivi di business e/o organizzativi e/o di sviluppo della Società.

Articolo 22

Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale dovrà essere istituito anche quando non sia obbligatorio per legge e sarà composto di tre Sindaci effettivi e due supplenti.

I Sindaci durano in carica un triennio e sono



1951

rieleggibili.

L'Assemblea determina il compenso spettante al Presidente ed ai Sindaci Effettivi.

Al collegio sindacale competono le funzioni ed i doveri di vigilanza e di controllo di cui al primo comma dell'art.2403 cod. civ.

Il collegio sindacale esercita inoltre il controllo contabile ai sensi dell'art.2409 bis, terzo comma, cod.civ.

A tal fine tutti i sindaci devono essere iscritti nel Registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia.

Articolo 23

Bilancio ed utili

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2002.

Alla fine di ogni esercizio, l'Organo Amministrativo procede alla formazione di un inventario e redige il bilancio a norma di legge.

Il bilancio d'esercizio dovrà essere sottoposto a revisione contabile da parte di società di revisione.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, prelevata una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) per la riserva legale, fino al limite di legge, sono attribuiti ai soci in proporzione alle rispettive quote possedute, salvo diverse delibere assunte dall'Assemblea Ordinaria.

Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dal Consiglio di Amministrazione a decorrere dal giorno annualmente fissato dal Consiglio di Amministrazione stesso.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili si prescrivono a favore della società.

Art. 24

Recesso

Hanno diritto di recedere , per tutte o parte delle loro quote, i soci che non hanno concorso alle deliberazioni di cui al primo comma dell'art.2437 cod. civ.

Non hanno invece diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle delibere previste dal secondo comma dell'art. 2437 cod.civ., riguardanti:

- a) la proroga del termine;
- b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione



delle quote partecipative.

Articolo 25

Scioglimento e liquidazione

Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Articolo 26

Clausola arbitrale e di conciliazione

Le controversie che potessero insorgere fra società e soci, o tra soci, amministratori o liquidatori saranno deferite, indipendentemente dal numero delle parti, al giudizio di un collegio di tre arbitri, uno dei quali con funzioni di Presidente, in conformità del Regolamento per Arbitrato della Camera Arbitrale di Roma.

Gli arbitri procederanno in via rituale e secondo diritto.

In ogni caso si potrà fare ricorso alla procedura di conciliazione ricorrendo all'apposita camera conciliativa esistente presso la Camera di Commercio di Roma al cui regolamento espressamente si aderisce.

Articolo 27

delle quote partecipative.

Articolo 25

Scioglimento e liquidazione

Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Articolo 26

Clausola arbitrale e di conciliazione

Le controversie che potessero insorgere fra società e soci, o tra soci, amministratori o liquidatori saranno deferite, indipendentemente dal numero delle parti, al giudizio di un collegio di tre arbitri, uno dei quali con funzioni di Presidente, in conformità del Regolamento per Arbitrato della Camera Arbitrale di Roma.

Gli arbitri procederanno in via rituale e secondo diritto.

In ogni caso si potrà fare ricorso alla procedura di conciliazione ricorrendo all'apposita camera conciliativa esistente presso la Camera di Commercio di Roma al cui regolamento espressamente si aderisce.

Articolo 27



531

Rinvio

Per tutto quanto qui non disciplinato si fa espresso
rinvio alle norme di legge regolanti la materia.

F.ti: Giuseppe BISCARI

Salvatore MARICONDA, Notaio

=====

=====

Copia conforme all'originale che si rilascia per uso di

Roma li,